



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel. 0984858011 – mail: protocollo.castrolibero@asmepec.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 del 17-09-2018

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Greco Giovanni	Sindaco	P
Gangi Angelo	Vice Sindaco	P
Perrotti Nicoletta	Assessore	P
Porcaro Marco	Assessore	P
Serra Francesco	Assessore	P

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Caruso Anna.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 17-09-2018

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto riguarda la Regolarita' contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 17-09-2018

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

Il Responsabile dell'Area Economico Amministrativa

“Premesso che:

- *il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dettando i principi contabili generali ed applicativi per le Regioni, Province e Comuni, nonché le disposizioni per l'armonizzazione dei loro sistemi contabili, ha previsto all'art. 11 comma 1, l'adozione da parte di tali amministrazioni di nuovi comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;*
- *ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, con lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale;*
- *ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 151, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;*

Dato atto che il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;*

Evidenziato inoltre che:

- *il bilancio consolidato del “gruppo di un'amministrazione pubblica” è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;*
- *il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal decreto;*
- *è predisposto in attuazione degli articoli dall'11 bis all'11 quinquies del D.Lgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile A/4;*

Visto l'art. 147 del D.Lgs 267/2000 che al comma 4 detta i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, stabilendo che i risultati complessivi della gestione siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Dato atto che, ai sensi degli art. 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Rilevato che:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

- i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta;

- gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (fattispecie limitata a eventi di natura straordinaria);

Rilevato che:

- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Enti controllati" -del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Precisato che la vigente normativa prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento e pertanto entro il 30 settembre 2018;

Dato atto che il Comune di Castrolibero in base a quanto indicato nel sopra richiamato principio contabile ha verificato:

- l'esistenza di enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, come indicati nel D.Lgs. 118/2011, tenendo conto dei vincoli di controllo "di diritto", di "fatto" e "contrattuali" che lo legano a tali organismi;

- gli enti da ricomprendere nell'area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali detiene una partecipazione irrilevante;

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Castrolibero secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:

SOCIETÀ	% PARTECIPAZIONE COMUNE AL 31.12.2017	COMPONENTE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIONE IN PERIMETRO CONSOLIDAMENTO (SI/NO)	CONSIDERAZIONI DI RILEVANZA AL 31.12.2015
COSENZA ACQUE SPA IN LIQUIDAZIONE	1,46%	NO	NO	IRRILEVANTE ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4

G.A.L. STS – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	1,67%	NO	NO	IRRILEVANTE ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE – COSENZA	0,11%	NO	NO	IRRILEVANTE partecipazione inferiore a 1%
CONSORZIO VALLE CRATI	1,39%	NO	NO	IRRILEVANTE ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4
ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.	0,20%	NO	NO	IRRILEVANTE partecipazione inferiore a 1%

Preso atto che l'art. 11quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, ed il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del medesimo D.Lgs., prevedono in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, che per società partecipata da una regione o da un ente locale, si deve intendere la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, e che, solo a decorrere dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Castrolibero, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati del Comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	34.664.824,83	3.466.482,48
PATRIMONIO NETTO	18.101.344,31	1.810.134,43
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	9.001.629,27	900.162,92

Esaminato i bilanci di esercizio riferito all'anno 2017 delle partecipate ACQUA COSENZA SPA – IN LIQUIDAZIONE e GAL STS – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. trasmessi rispettivamente in data 07/09/2018 e 12/09/2018;

Constatato che la rilevanza del:

- totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici,
- mostra la seguente incidenza:

PARAMETRI	COMUNE	GAL SAVUTO	% incidenza	NOTE
TOT.ATTIVO	34.664.824,83	165.550,17	0,48%	Irrilevante ai sensi del par. 3 Principio 4/4
TOT.PATR.NETTO	18.101.344,31	30.000,00	0,17%	Irrilevante ai sensi del par. 3 Principio 4/4
TOT. RICAVI CAR	9.001.629,27	65.593,80	0,73%	Irrilevante ai sensi del par. 3 Principio 4/4

PARAMETRI	COMUNE	COSENZA ACQUE S.P.A	% incidenza	NOTE
TOT.ATTIVO	34.664.824,83	58.513,00	0,17%	Irrilevante ai sensi del par. 3 Principio 4/4
TOT.PATR.NETTO	18.101.344,31	7.332,00	0,04%	Irrilevante ai sensi del par. 3 Principio 4/4
TOT. RICAVI CAR	9.001.629,27	1,00	0,00%	Irrilevante ai sensi del par. 3 Principio 4/4

Rilevato pertanto che nell'anno 2017 nessun componente del GAP rientra nel perimetro di consolidamento per le ragioni sopra dette;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castrolibero dando atto che nessun ente è ricompreso nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo;

Rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.267/00;

PROPONE

Alla Giunta di adottare il seguente deliberato:

Di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 e per le motivazioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l'elenco degli organismi, enti e società inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castrolibero;

Di dare atto pertanto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato relativo al 2017, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico Amministrativa avente per oggetto "RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017";

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 e per le motivazioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l'elenco degli organismi, enti e società inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castrolibero, Di dare atto pertanto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato relativo al 2017, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Ing. Giovanni Greco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-09-2018

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-09-2018

Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

N. 1197 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 18-09-2018

Il Responsabile della pubblicazione
Rocca Maria Elena